

COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 163/02/2011

Fatto e Diritto

In via preliminare, questa Commissione deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso, avverso 14 intimazioni di pagamento intimate alla società "MIKAZUL s.a.s. di Ed.Ar. & C" in relazione ad una controversia di valore superiore ad € 2.582,28, per violazione dell'art. 18 commi 3 e 4 del D.Lgs.546/92.

Dagli atti risulta che il ricorso è sottoscritto esclusivamente dal legale rappresentante della società sig. Ed.Ar., ma non è sottoscritto dal difensore della società avv. Filippo Neri Seminara del foro di Palermo (munito di regolare mandato alle liti e presso cui la società ricorrente ha eletto domicilio), che ha autenticato solo la firma del sig. Ed.Ar. in calce al mandato alle liti allegato all'istanza di trattazione urgente in data 10.05.2011, ma non ha sottoscritto il ricorso, in contrasto con l'art. 18 del D.Lgs.546/92 che, al terzo comma, impone che il difensore sottoscriva il ricorso sia nell'originale che nelle copie notificate alle altre parti, sanzionando, al quarto comma, con l'inammissibilità tale omissione.

Trattasi di un requisito di forma indispensabile per l'esistenza giuridica dell'atto.

Sussistono ulteriori profili di inammissibilità(carenza di giurisdizione della CTP adita in relazione ai contributi INPS, INAIL e violazioni del Cod. della strada ecc.), che restano comunque assorbiti dalla superiore declaratoria di inammissibilità.

Le spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 - di cui 800,00 per onorari - sono di conseguenza poste a carico della ricorrente società.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.